

girl ass-fucked doggystyle (Sound).wmv”, “7yo Pedo-preteen-Bondage (Selective Trade) [1].wmv”).

Con l'aggravante dell'ingente quantità di materiale pedopornografico detenuto nei supporti allo stesso sequestrati, pari a circa 4.500 immagini e circa 400 filmati.

Fatto commesso in Trapani fra il 19.6.2013 e il 22.3.2017.

B) Del delitto previsto e punito dall'art. 600 quater1 in relazione all'art. 600 quater, comma 1 c.p. perché consapevolmente deteneva all'interno dei supporti informatici allo stesso sequestrati, in particolare nel personal computer marca Olidata mod. Alicon riportante il numero di inventario del Tribunale di Trapani “0233 – cat. I fornitura nazionale 14.220 PDC DGSIA”, allocato nella stanza n. 621 sita al 6° piano del Palazzo di Giustizia di Trapani, Ufficio G.I.P., posta nella sua esclusiva disponibilità, all'interno delle directory accessibili mediante l'utilizzo dell'account antonio.bologna, possibile solo attraverso l'inserimento di una password, n. 6 files contenenti disegni a contenuto pedopornografico virtuale, realizzati tramite immagini ritraenti minori degli anni diciotto nudi o nell'atto di consumare rapporti sessuali.

Fatto accertato in Trapani il 22.3.2017.

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- il Pubblico Ministero ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità di [REDACTED] per entrambi i reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra i predetti e ritenuto come più grave il reato di cui al capo A), con la diminuzione per il rito prescelto, la condanna dell'imputato alla pena finale di anni tre di reclusione ed € 3.000,00 di multa;
- il Difensore di [REDACTED] ha chiesto di contenere la condanna dell'imputato entro i limiti tali da consentirne la sospensione dell'esecuzione ex art. 163 del codice penale.

Con atto depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 8.10.2018, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di [REDACTED] per i reati di cui alla sopra riprodotta imputazione.

Nel corso della conseguente udienza preliminare, esperiti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, veniva disposta la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato.

Il Difensore di questi, in forza di apposita procura speciale all'uopo rilasciatagli dal [REDACTED], chiedeva che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato.

L'Ufficio, in conformità alla predetta richiesta, disponeva che il processo proseguisse nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p.-.

Indi, all'odierna udienza, le parti discutevano e formulavano, nei termini riportati in premessa, le rispettive conclusioni.

Ciò posto, non c'è alcun dubbio circa la responsabilità dell'odierno imputato [REDACTED] per i fatti a lui ascritti.

E invero, in data 21.3.2017 la Polizia Giudiziaria, delegata dal Pubblico Ministero procedeva a una perquisizione della stanza in uso al [REDACTED] presso il Tribunale di Trapani, dove lo stesso presta attività lavorativa, e a seguire, in presenza del [REDACTED] e del suo Difensore, dopo averle rinvenute all'interno di un cassetto della scrivania utilizzata esclusivamente dall'odierno imputato, procedeva al sequestro delle pen drive indicate nell'imputazione, nella esclusiva disponibilità dello stesso imputato.

Successivamente veniva sottoposto a sequestro anche il computer in uso al [REDACTED]

Il contenuto degli archivi degli hardware sequestrati, quindi, veniva estratto e sottoposto a controllo.

Dalle relazioni di consulenza in atti, relative all'esame del predetto materiale, risulta:

- che in due delle pen-drive sequestrate sono stati rinvenuti diversi file audio-video dal contenuto esplicitamente pedopornografico;
- che nel pc sottoposto a sequestro al computer, archiviati sulla memoria relativa all'account personale dell'imputato, di regola accessibile soltanto con le credenziali dello stesso, sono stati rinvenuti *“circa 4.500 immagini e circa 400 filmati palesemente pedopornografici che ritraggono bambine e bambini nudi o durante atti sessuali con persone adulte”*;
- che, inoltre, nella pen-drive da 8GB sono presenti «203 immagini e 69 filmati di natura pedopornografica non individuati sul PC».

Risulta altresì che *“in alcune fotografie e in alcuni filmati, i bambini e le bambine hanno pochi anni, anche inferiori ai 3”*.

D'altra parte, la natura pedopornografica del materiale viene talvolta descritta già nella denominazione stessa dei file oggetto di sequestro, come riportato del capo di imputazione.

Non c'è dubbio alcuno, quindi, sulla commissione dei fatti in contestazione da parte dell'odierno imputato – del resto non contestata – e sulla riconducibilità della condotta all'ipotesi delittuosa ipotizzata dal Pubblico Ministero nel capo A) dell'imputazione.

Peraltro, come si è visto, all'interno del computer oggetto di sequestro, sono state rintracciate, oltre che immagini pornografiche realizzate utilizzando

minori, anche immagini pedopornografiche realizzate senza l'impiego di minori bensì mediante tecniche informatiche.

In relazione a tali specifiche immagini, il Pubblico Ministero ha elevato nei confronti dell'imputato l'addebito relativo al reato previsto dall'art. 600 *quater*.1 c.p. di cui al capo B) dell'imputazione.

Secondo l'impostazione complessivamente sottesa all'imputazione, dunque, allorquando l'agente detenga contemporaneamente immagini di minori e immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori, oltre al più grave delitto di "*detenzione di materiale pornografico*" di cui all'art. 600 *quater* c.p., anche quello meno grave di "*pornografia virtuale*" di cui all'art. 600 *quater*.1 del codice penale.

L'art. 600 *quater* c.p. – introdotto dall'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e poi sostituito dall'art. 3 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 – sanziona la detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Il successivo art. 600 *quater*.1 c.p. – a sua volta introdotto dall'art. 4 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 – sanziona, con una pena inferiore di quella prevista dall'articolo precedente, la detenzione di materiale pedopornografico "*virtuale*", realizzato cioè *non* utilizzando minori degli anni diciotto ma immagini di tale categoria di soggetti.

La giurisprudenza ha escluso la sussistenza di un rapporto di specialità tra le anzidette fattispecie, affermando che "*non sono punibili a norma dell'art. 600 quater, cod. pen. (pornografia virtuale), i fatti commessi in data antecedente all'entrata in vigore della L. 6 febbraio 2006, n. 38, in quanto detta fattispecie, introdotta dall'art. 4 della citata legge, nell'attribuire rilievo anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 ter e 600 quater cod. pen., rappresenti immagini "virtuali", ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici*" (Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 21631).

E invero, come visto, vi è un rapporto di alterità tra l'oggetto materiale della condotta descritta dall'art. 600 *quater* e quello della condotta descritta dal successivo art. 600 *quater*.1 c.p.-. Il primo, infatti, è realizzato impiegando minori degli anni diciotto mentre il secondo è realizzato *non* utilizzando minori degli anni diciotto ma immagini di tale categoria di soggetti.

L'intento perseguito con l'inserimento della fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 *quater*.1 c.p., dunque, è stato quello di ampliare l'ambito della

punibilità a condotte che, pur non integrando gli estremi di cui all'art. 600 *quater* c.p., sono state ritenute dal legislatore anch'esse meritevoli di sanzione penale.

Sulla base del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., unica disposizione di carattere generale che regola il fenomeno del concorso di norme, l'impostazione sottesa all'accusa complessivamente mossa al ██████████ può dunque apparire corretta.

Tuttavia, quella condensata nel principio di specialità non è l'unica regola che disciplina il suddetto fenomeno.

Altre regole disciplinano la materia, tra cui quelle in materia di "reato complesso" di cui all'art. 84 c.p. e le numerose altre specifiche regole dettate dalle norme codicistiche di parte speciale e dalle leggi speciali.

Non mancano, poi, ipotesi in cui la regola che rende "apparente" il concorso di norme e che, quindi, esclude la sussistenza di un concorso di reati (ossia di una pluralità di reati), è implicita nelle previsioni che disciplinano una certa materia.

È questo il caso, ad avviso di questo Ufficio, del concorso tra le norme di cui agli artt. 600 *quater* e 600 *quater*.1 del codice penale.

Pur non regolando la "stessa materia", entrambe le disposizioni attengono alla detenzione di materiale pedopornografico.

Nell'ottica del Legislatore, esse offendono lo stesso bene giuridico, sebbene con diversa intensità: maggiore per le condotte di cui all'art. 600 *quater* c.p.; minore per quelle di cui all'articolo successivo.

Conseguentemente, il Legislatore ha sanzionato queste ultime meno gravemente di quelle di cui all'art. 600 *quater* c.p.-.

Il Legislatore, quindi, sulla base della natura del materiale detenuto, in ogni caso pedopornografico, ha operato una discriminazione, logicamente valutando la detenzione di materiale realizzato impiegando minori più grave della detenzione di materiale realizzato impiegando *non* minori ma immagini degli stessi.

Sotto il profilo della quantità, invece, va rilevato come essa non incide sulla natura unitaria dei reati.

Alla pluralità delle immagini detenute, infatti, corrisponde pur sempre l'unità del reato.

Fermo ciò, soltanto in relazione al delitto di cui all'art. 600 *quater* c.p., il numero delle immagini, oltre che rilevare ai fini della concreta gravità della condotta, può determinare la configurabilità della circostanza aggravante

dell'ingente quantità di cui al secondo comma del predetto articolo.

Ciò posto, il delitto di cui all'art. 600 *quater* c.p., come detto, è più grave di quello di cui all'art. 600 *quater*.1 c.p., il che vuol dire che detenere un'immagine pornografica realizzata mediante l'impiego di minori è più grave che detenere un'immagine pornografica realizzata non mediante l'impiego di minori ma mediante immagini di minori.

Si pensi, quindi, al caso di Tizio che detenga due immagini pornografiche realizzate mediante l'impiego di minori e di Caio che, invece, detenga una immagine pornografica realizzata mediante l'impiego di minori e una immagine pornografica realizzata mediante l'impiego di immagini di minori.

Poiché, secondo la valutazione dello stesso legislatore, detenere immagini pornografiche realizzate impiegando minori è più grave che detenere immagini pornografiche realizzate impiegando immagini di minori, non v'è dubbio che la condotta di Tizio è complessivamente più grave di quella di Caio.

Caio, pertanto, non può andare incontro a un trattamento penale deteriore rispetto a quello di Tizio. Un siffatto trattamento di Caio, invero, sarebbe irrazionale, incoerente e incompatibile con la stessa valutazione legislativa delle condotte di ciascuno dei due.

Ma ciò è esattamente quello che si verificherebbe se, nell'esempio fatto, si ritenesse che Caio debba rispondere sia del reato di cui all'art. 600 *quater* c.p. sia di quello di cui all'art. 600 *quater*.1. Una conclusione, questa, che sarebbe irrazionale e ingiusta perché condurrebbe alla previsione di una sanzione complessivamente più grave per chi ha posto in essere una condotta meno grave.

Tale conclusione, pertanto, risulta senza dubbio da scartare e deve ammettersi che la detenzione dell'immagine pornografica realizzata mediante l'impiego di immagini di minori, condotta meno grave, è assorbita nella contestuale detenzione dell'immagine pornografica realizzata mediante l'impiego di minori, condotta più grave.

Astraendo dall'esempio appena proposto, deve in via generale ritenersi che, in presenza di fattispecie che sanzionano la detenzione di cose in termini differenti in funzione del diverso grado di offesa allo stesso bene giuridico e ciascuna con valutazione unitaria della condotta detentiva avente a oggetto una pluralità di cose dello stesso tipo, deve giocoforza ritenersi, pena l'irrazionalità e ingiustizia del sistema, che anche la condotta detentiva di cose eterogenee, ossia riconducibili alle distinte fattispecie, è valutata unitariamente dalla legge e integra il solo reato più grave, con assorbimento di quello meno grave.

Tornando alle fattispecie che vengono in rilievo in questa sede, appare illogico, irrazionale e ingiusto che, a fronte di un'entità identica di materiale pedopornografico, per la detenzione di materiale in parte descritto dall'art. 600 *quater* c.p. (immagini reali) e in parte dall'art. 600 *quater.1* c.p. (immagini virtuali) sia previsto un complessivo trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per la detenzione di materiale integralmente riconducibile all'art. 600 *quater* del codice penale.

Dunque, se risulta integrato il più grave delitto di detenzione di materiale pedopornografico *ex art. 600 quater* c.p., la contestuale condotta detentiva di materiale pedopornografico virtuale non comporta l'esistenza, accanto al "delitto di detenzione di materiale pornografico" previsto dal suddetto articolo, anche del delitto di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600 *quater.1* del codice penale.

In altri termini, nel caso di condotta detentiva avente a oggetto materiale in parte riconducibile alla previsione di cui all'art. 600 *quater* c.p. e in parte riconducibile alla previsione di cui all'art. 600 *quater.1* c.p. non si realizza un concorso reale di norme e, dunque, un concorso di reati bensì un concorso apparente di norme e, dunque, un unico reato.

Il reato meno grave, previsto dall'art. 600 *quater.1* c.p., è assorbito in quello più grave, previsto dall'art. 600 *quater* c.p.-.

Diversamente, come anticipato, si perverrebbe alla conclusione irrazionale e ingiusta – contrastante con la stessa valutazione legale delle fattispecie e con il canone fondamentale di cui all'art. 3 Cost. – di prevedere per condotte legalmente considerate meno gravi di altre una sanzione penale complessivamente più grave di quelle meno gravi.

Sulla scorta di quanto sin qui rassegnato, deve allora ritenersi che la condotta ascritta a ██████████ nel capo B) dell'imputazione resti assorbita in quella di cui al capo A) dell'imputazione medesima.

Non c'è dubbio alcuno, sotto altro profilo, che quest'ultima integra la fattispecie aggravata di cui al comma 2° dell'art. 600 *quater* c.p., attese le diverse migliaia di immagini oggetto della condotta realizzata dall'imputato.

E invero, la Corte di cassazione ha affermato che "la configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità" nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene", precisando al riguardo che la circostanza aggravante

in questione “*risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche*” (Cass. pen., Sez. III, 27 giugno 2017, n. 39543).

Non c'è margine alcuno per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, atteso che né nell'intera dinamica del fatto né nella condotta precedente e successiva al delitto, sono ravvisabili elementi valorizzabili in termini attenuanti, anche solo genericamente, la gravità della condotta.

Il solo stato di incensurato del prevenuto, poi, non rileva, per ciò solo, ai fini appena indicati.

In merito alla determinazione della pena, avuto riguardo alla concreta entità del fatto, all'età anche neonatale dei minori coinvolti, alla complessiva dinamica del fatto, contrassegnata anche dall'impiego per la commissione del delitto di beni a disposizione del prevenuto per ragioni d'ufficio, la pena base dalla quale muovere verso la determinazione di quella finale – nell'arco edittale previsto dalla legge – va individuata in una misura significativamente superiore al minimo edittale.

Altrettanto significativo, considerata la mole del materiale detenuto, deve essere l'aumento da apportare per la circostanza aggravante dell'ingente quantità.

Sicché, tenuto conto anche dei restanti criteri direttivi, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 133 c.p., alla luce del parametro di cui all'art. 27, comma 3, Cost., la pena base da cui prendere le mosse, per pervenire a quella finale da applicare, può essere determinata in quella di anno 1 mesi 9 di reclusione ed euro diciottomila/00 di multa.

Tale pena va aumentata per la ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui al comma 2° dell'art 600 *quater* c.p. ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro trentamila/00.

Quindi, apportando a tale pena la diminuzione di un terzo per il rito prescelto dall'imputato, risulta che la pena finale da applicare è quella di anno 1 e mesi 10 di reclusione ed euro ventimila/00 di multa.

Alla condanna segue *ex lege* la posizione in capo all'imputato dell'onere delle spese processuali (artt. 442, 533 e 535 c.p.p.).

Alla stessa, inoltre, conseguono *ex lege* le pene accessorie di cui all'art. 600 *septies.2*, commi 1° e 2°, c.p., dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio

o servizio in istituzione o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Tenuto conto dello stato di incensurato del prevenuto e del comportamento processuale mantenuto dallo stesso, il quale, non contestando mai l'addebito a lui mosso e non frapponendo alcuna difficoltà all'accertamento dei fatti, ma mostrato un contegno di consapevolezza della propria responsabilità, si può ritenere che il ██████████ si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Pertanto, ricorrendone le condizioni di legge, l'esecuzione della pena può restare sospesa ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p., per il tempo e alle condizioni di legge.

Le cose ancora in sequestro sono servite per la commissione del reato, con la conseguenza che hard disk e pen drive sequestrati all'imputato vanno confiscati e distrutti. Le restanti cose in sequestro, non appartenenti al ██████████, vanno restituite all'avente diritto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 600 *quater* e 600 *quater.1* c.p. nonché 442 e 533 c.p.p., dichiara ██████████ responsabile dei fatti a lui ascritti e, ritenuto quello di cui al capo B) assorbito nel reato di cui al capo A), con la riduzione per il rito prescelto, condanna il predetto ██████████ alla pena di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro ventimila/00 di multa.

Visto l'art. 600 *septies.2*, commi 1° e 2°, c.p., dichiara ██████████ interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Visti gli artt. 163 e ss. c.p., ordina che l'esecuzione della predetta pena rimanga sospesa per il termine e alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 240 c.p. e 262 c.p.p., ordina la confisca e distruzione di hard disk e pen drive sequestrati all'imputato nel corso del procedimento e la restituzione all'avente diritto di quant'altro in sequestro.

Visti gli artt. 442 e 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 6 febbraio 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Palermo, il 07/02/2020
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
D.ssa Emanuela Rendina



Il Giudice
Giuliano Castiglia

